Documento firmato digitalmente
Il Relatore
SILVANO FAVARETTO

Il Presidente
PIETRO CAMPANILE

Sentenza n. 362/2025
Depositata il 08/07/2025
Il Segretario
FRANCESCO GARASTO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 01/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAMPANILE PIETRO, Presidente
FAVARETTO SILVANO, Relatore
GAMBARETTO ALBERTO, Giudice

in data 01/07/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 126/2025 depositato il 20/02/2025

proposto da

[redacted] - 02388030278

Difeso da
Francesco Moschetti - MSCFNC42A21G224A
Giovanni Moschetti - MSCGNN71A21L736R
Maddalena Moschetti - MSCGNN71A21L736R

ed elettivamente domiciliato presso francesco.moschetti@ordineavvocatipadova.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova

elettivamente domiciliato presso dp.padova@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S02K500543-2023 IVA-ALTRO 2019

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 296/2025 depositato il 02/07/2025

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

[redacted], con sede legale in Santa Giustina in Colle (PD) [redacted] -che opera nel settore della moda, svolgendo principalmente attività di stiratura di capi di abbigliamento- ricorre contro Avviso di Accertamento, con cui è stato recuperato a tassazione, per l'anno 2019, l'importo di €. 154.953,00 a titolo di IVA, piu' €. 54.072,20, che si aggiungono al computo complessivo della Sanzione Unica per gli anni 2016-2019. L'Agenzia delle Entrate ha giustificato la ripresa fiscale nei confronti di [redacted], in quanto la società ricorrente ha esternalizzato parte delle lavorazioni a 2 ditte cinesi ("[redacted]" e "[redacted]"), le quali, per l'anno in contestazione, hanno emesso fatture rispettivamente per €. 304.401,00, piu' Iva di €. 66.970,00 ed €. 399.938,00, piu' Iva di €. 87.986,00; le stesse ditte non hanno poi provveduto ai corretti adempimenti fiscali, omettendo i versamenti II.DD ed Iva e dei Contributi Previdenziali a favore del personale. In sostanza, l'Ufficio contesta un "salto di imposta" Iva da parte dei fornitori e la consapevolezza e negligenza di [redacted] nel vigilare, avendo operato con soggetti evasori totali, della cui natura non poteva non sapere.

La ricorrente chiede l'annullamento dell'Avviso di Accertamento impugnato per i seguenti motivi:

1. Il difetto di prova circa l'omesso versamento delle imposte da parte dei fornitori; l'asserito "salto di imposta" costituisce la base del recupero dell'Iva portata in detrazione da [redacted], la quale ha peraltro regolarmente corrisposto l'imposta a detti fornitori.
2. Il difetto di indicazione della norma applicata per negare la detrazione Iva al cessionario, a fronte dell'omesso versamento Iva da parte del fornitore; infatti, in linea di principio, spetta alle autorità fiscali effettuare i controlli necessari presso i soggetti passivi, al fine di rilevare irregolarità ed evasioni in materia di Iva, nonchè di infliggere sanzioni al soggetto passivo che le ha commesse.
3. Il difetto di prova circa l'esistenza di elementi oggettivi di consapevolezza di [redacted] in ordine all'evasione dei fornitori: non viene considerata la giurisprudenza della Cassazione, la quale richiede che la consapevolezza da parte dell'acquirente sussista al momento della conclusione dei contratti.
4. Gli asseriti indici di pericolosità fiscale non erano conoscibili, e comunque sono irrilevanti e talora contraddittori e comunque l'Agenzia delle Entrate non ha fornito la prova della consapevolezza del cessionario nel momento in cui sono state compiute le operazioni contestate. Su analoghe contestazioni relative agli Avvisi di Accertamento per gli anni 2016-2018, la CGT di Padova si è già pronunciata in senso favorevole al ricorrente.
Infine non sono dovute le Sanzioni per violazione del principio di legalità e per mancanza di colpevolezza in capo alla ricorrente.
L'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale,regolarmente costituitasi nel giudizio, si oppone, rilevando che le 2 ditte fornitrici non hanno versato alcuna imposta per gli anni 2018-2019, né contributi previdenziali, utilizzavano la stessa sede per brevi periodi di attività, gli stessi dipendenti e lo stesso furgone per i trasporti, identificavano come dipendenti le stesse ditte individuali. E' stata altresi' riscontrata l'assenza di alcun contratto tra le parti, documenti di trasporto e consegna merci incongrui, l'assenza di qualsiasi formale contrattazione sui prezzi, sui volumi, tempi di consegna, trasporti etc.., pur a fronte di volumi importanti di attività fatturate. A fronte dei plurimi indizi prodotti dall'Ufficio, la ricorrente, che non poteva "non sapere", non ha fornito alcuna prova contraria.

L'Agenzia delle Entrate chiede pertanto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

Nell'odierna pubblica udienza, le parti si riportano sostanzialmente alle motivazioni e conclusioni già presenti nei rispettivi atti di causa. La parte ricorrente produce, a sostegno delle proprie tesi, n° 4 sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di Padova, riguardanti casi analoghi, con pronunce tutte favorevoli ai ricorrenti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, in via preliminare, ritiene superabili le varie eccezioni della ricorrente, relative al difetto di prova, sotto vari profili, della fase accertativa, avendo l'Agenzia delle Entrate comunque assolto al proprio iniziale onere probatorio, elencando una serie di elementi indiziari, sintomatici di anomalie da cui si può evincere la frode.

Passando al merito della questione, la Corte, esaminate le rispettive eccezioni e deduzioni delle parti, ritiene di valorizzare nella fattispecie in esame la circostanza che sussiste comunque l'onere probatorio in capo all'Ufficio, per poter affermare che la ricorrente avesse la consapevolezza dei meccanismi di frode che poteva attuare la ditta fornitrice, indici non ravvisabili qualora si utilizzi una normale diligenza nel controllo degli elementi imprenditoriali, che caratterizzavano le ditte fornitrici. Nel caso, infatti, non viene contestata l'effettiva esistenza ed operatività dei fornitori cinesi, nè la fittizzietà delle operazioni di fornitura, che anzi risultano confermate. Le stesse ditte fornitrici avevano una sede, in locazione, seppure condivisa alternativamente, come pure i dipendenti; i pagamenti per le lavorazioni svolte sono stati effettuati con bonifici bancari tracciabili, non vi è prova di eventuali retrocessione di denaro, nè di qualsiasi beneficio economico conseguito dalla ricorrente. La soc. [redacted] non poteva certo avere la disponibilità dell'applicativo Serpico, i cui dati sono stati utilizzati dal'Ufficio per l'accertamento in contestazione, peraltro datati 23.03.2025, momento evidentemente successivo all' inizio dei rapporti contrattuali in contestazione.

L'insieme dei citati elementi costituisce una base presuntiva che smentisce la ricostruzione dell'Ufficio circa la consapevolezza di una attività dei fornitori che potevano operare con criticità o pericolosità tributaria. Nel caso di specie, il comportamento critico dei fornitori, evasori Iva e di altre imposte, avrebbe dovuto essere accertato e contestato direttamente nei loro confronti dall'Ufficio, con gli strumenti di cui risulta dotato per tale scopo, senza pretendere che tale controllo venga necessariamente svolto da parte della ricorrente.

La diligenza imprenditoriale necessaria, che potrebbe essere in astratto considerata come superiore alla diligenza media del buon padre di famiglia, risulta mantenuta nei rapporti intrattenuti tra ricorrente e fornitore ed, in assenza di diverse prove circostanziate da parte dell'Ufficio, la Corte non ritiene positivamente assolto l'onere probatorio di sua competenza.

Pertanto, il ricorso societario va accolto, con addebito delle spese di giudizio a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia accoglie il ricorso e condanna la parte resistente al pagamento delle spese liquidate in Euro 8000,00 (ottomila) oltre al rimborso del Cut e agli accessori di legge.